



**DIREZIONE CULTURA E SPORT
SERVIZIO SPORT**

**PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. B)
D.LGS. 50/2016 PREVIA INDAGINE DI MERCATO PER
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

OGGETTO: Servizio di organizzazione delle partite del Calcio Storico Fiorentino e relativi adempimenti del Torneo di San Giovanni e svolgimento delle iniziative collaterali, in programma in Firenze (Piazza Santa Croce) nel mese di Giugno 2018, da affidarsi mediante procedura negoziata tramite la piattaforma regionale START – CIG.....

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Sommario

Articolo 1	OGGETTO DELL'APPALTO E NORME APPLICABILI
Articolo 2	AMMONTARE DELL'APPALTO
Articolo 3	REFERENTE DELL'APPALTATORE
Articolo 4	CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI DELL'OFFERTA TECNICA
Articolo 5	AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Articolo 6	DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO
Articolo 7	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Articolo 8	CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
Articolo 9	AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Articolo 10	MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Articolo 11	SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Articolo 12	GARANZIE
Articolo 13	COPERTURE ASSICURATIVE
Articolo 14	DURATA DELL'APPALTO
Articolo 15	VERIFICA DI CONFORMITA'
Articolo 16	PAGAMENTI
Articolo 17	PENALI
Articolo 18	TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
Articolo 19	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Articolo 20	RECESSO
Articolo 21	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Articolo 22	SUBAPPALTI, SUB-CONTRATTI, COTTIMI
Articolo 23	REVISIONE PREZZI
Articolo 24	RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO
Articolo 25	TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI DI CUI ALLA L. 136/2010
Articolo 26	SPESE CONTRATTUALI
Articolo 27	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Articolo 28	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Articolo 29	VERIFICA REQUISITI
Articolo 30	NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 1 – OGGETTO DELL'APPALTO E NORME APPLICABILI

Il presente appalto ha per oggetto il *servizio di organizzazione delle partite del Calcio Storico Fiorentino e relativi adempimenti del Torneo di San Giovanni e svolgimento delle iniziative collaterali, in programma in Firenze (Piazza Santa Croce) nel mese di Giugno 2018*, da affidarsi mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016, mediante la piattaforma regionale START.

Il Comune di Firenze si occuperà di progettare, allestire e disallestire il campo di gioco provvedendo a dichiararne l'agibilità della struttura e al collaudo, ai sensi della vigente normativa; il Comune di Firenze sarà altresì proprietario dei diritti economici collegati alla realizzazione del Torneo, gestirà la bigliettazione e l'incasso.

Detto servizio verrà eseguito secondo: le prescrizioni del presente capitolato speciale, quelle risultanti dall'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, quelle contenute nel contratto che sarà stipulato con il soggetto aggiudicatario, nel rispetto delle norme del codice civile, delle disposizioni in materia di lavoro, in materia di igiene e sicurezza, del CCNL di settore e, in generale, della normativa nazionale e regionale di settore, nonché delle fonti regolamentari adottate in materia dalla Stazione Appaltante e che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

Le precise caratteristiche del servizio, oggetto del presente appalto, nonché le sue modalità di svolgimento sono di seguito elencate.

Il servizio consiste nell'insieme di attività, meglio di seguito descritte, con i relativi adempimenti necessari per l'organizzazione delle partite del Calcio Storico Fiorentino – Torneo di San Giovanni e per lo svolgimento delle iniziative collaterali – in programma in Firenze (Piazza Santa Croce) nel mese di giugno 2018.

Il servizio richiesto prevede una pluralità di attività, forniture, adempimenti, servizi e prestazioni e deve comprendere, tassativamente:

1. *acquisizione di licenza di pubblico spettacolo* ai sensi del T.U.L.P.S. in ordine alle tre partite del Torneo di San Giovanni - edizione 2018;

2. *predisposizione di servizio d'ordine privato*, da effettuarsi secondo le indicazioni impartite dall'Autorità di Pubblica Sicurezza avvalendosi di specifico personale - regolarmente assunto, in possesso dei requisiti necessari e relativa abilitazione per espletare tale funzione, ai sensi del D. M. del 06.10.2009 – nel numero minimo di n. 80 unità, per ciascuna partita del 9 e del 10 giugno e nel numero minimo di n. 90 unità per la finale del 24 giugno 2018.

Tale personale dovrà essere impiegato in attività di verifica delle indicazioni/limitazioni d'accesso, compreso l'indirizzamento al settore di interesse, contenute nei titoli di accesso e nei pass intestati nominalmente a soggetti individuati dall'Amministrazione Comunale e comunicati all'Aggiudicatario.

Messa a disposizione, inoltre, per ciascuna delle predette partite, di n. 10 unità di personale regolarmente assunto con qualifica di *hostess*.

La suddetta attività consiste, in particolare, in:

2.1. *gestione e controllo accessi alla piazza*, con contestuale verifica delle indicazioni/limitazioni d'accesso ai settori delle tribune, nonché indirizzamento alla zona di interesse indicata nel titolo,

ad opera di adeguato numero di personale adibito alla sicurezza, secondo le indicazioni delle forze dell'ordine ivi presenti;

2.2. *accoglienza degli spettatori nella struttura, accompagnamento degli ospiti alla tribuna d'onore e degli addetti stampa*, muniti di apposito pass nominativo, al relativo settore riservato, da parte di personale con qualifica di *hostess*;

2.3. *controllo accesso alla tribuna d'onore e stazionamento di adeguato numero di personale adibito alla sicurezza* – nella misura di almeno n. 5 unità - per garantire la corretta gestione dei posti assegnati, con particolare riferimento al settore della tribuna d'onore ed a quello riservato alla stampa.

Si richiede analogo controllo finalizzato al divieto d'ingresso e/o stazionamento negli *scannafossi*, fatta eccezione per le forze dell'ordine e per il personale munito di speciale *pass* rilasciato dall'Amministrazione Comunale;

2.4. *assistenza e filtraggio con n. 2 unità*, nei primi tre giorni di prevendita dei biglietti delle partite del Torneo, presso il punto vendita, in Firenze, che verrà successivamente indicato dal Comune.

3. individuazione, nell'ambito del personale addetto al controllo degli accessi (di cui ai punti .1., 2.2. e 2.3.), di figure specifiche con il ruolo di “*coordinatori della sicurezza*” in ordine ai vari servizi compresi nell'appalto, quali interlocutori diretti con l'Amministrazione Comunale/Forze dell'Ordine/Prefettura;

4. predisposizione di appositi *report preventivi*, per ciascuna partita, contenenti le modalità di dislocazione del personale addetto alla sicurezza e all'accoglienza. Successivamente a ogni partita, presentazione di *report consuntivo* con allegato il foglio presenze di tutto il personale addetto alla sicurezza e all'accoglienza, in particolare con l'indicazione dell'orario di presa/fine servizio e firma. Si precisa che i *report preventivi* saranno valutati nelle opportune sedi per la verifica dell'idoneità del servizio previsto.

La piazza dovrà essere presidiata dalle ore 14:00 (salvo diverse indicazioni dell'Autorità di Pubblica Sicurezza) fino all'uscita dell'ultimo spettatore al termine dell'evento;

5. predisposizione - per ciascuna delle tre partite del Torneo – del *piano di sicurezza, piano sanitario, piano evacuazione/antincendio dell'area interessata, piano di emergenza*, tutti redatti da tecnici abilitati, sottoposti a valutazione in C.P.V.L.P.S.;

6. predisposizione di adeguato *servizio sanitario* per ciascuna delle tre partite del Torneo: n. 2 ambulanze con medico a bordo e personale volontario, n. 1 medico in campo, n. 1 ortopedico, n. 4 ambulanze con soccorritori di livello avanzato, n. 1 squadra a piedi per ogni settore compreso il campo di gioco e n. 4 “*spugnaioli*”;

7. realizzazione *piano di sicurezza* per ciascuna delle tre partite comprensivo di:

- transennamento di Piazza Santa Croce e delle strade adiacenti;
- controllo dei varchi di accesso a Piazza Santa Croce, dell'ingresso di servizio dei mezzi di Via Magliabechi e dell'accesso dei figuranti da Borgo Santa Croce, dei punti di controllo e validazione dei biglietti;
- accoglienza degli ospiti nonché di tutte le altre attività richieste al personale adibito alla sicurezza e *hostess*;

8. partecipazione a *riunioni, conferenze di servizi, commissione di vigilanza*, necessarie e indispensabili per un'ottimale riuscita dell'evento;

9. *vigilanza privata del campo* con piantonamento fisso - dalle ore 21:00 alle ore 06:00 - dal giorno 08.06.2018 al giorno 01.07.2018 compresi, da parte di Istituto di vigilanza autorizzato, ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1934) e del relativo Regolamento di esecuzione (R.D. n.635/1940);

10. predisposizione del *servizio di pulizia delle tribune e sottotribune*, per le tre partite del Torneo e per gli eventi collaterali al Torneo, in un numero indicativo di 12 interventi di pulizia di cui: n. 5 totali e n. 7 parziali (pulizia solo della tribuna d'onore, lato Palazzo Antellesi);

11. predisposizione, per ciascuna partita del Torneo, del *servizio di facchinaggio*, comprensivo di noleggio/trasporto/posa in opera di numero adeguato di transenne e di recinzioni metalliche necessarie in ordine al piano della sicurezza e alle prescrizioni impartite dall'Autorità di Pubblica Sicurezza. Si precisa che le recinzioni metalliche devono essere quelle da cantiere alte 2 metri, posizionate su basi prefabbricate e la loro installazione dovrà avvenire su indicazione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, in ordine a ciascuna partita, mentre la loro disinstallazione e rimozione dovrà avvenire tempestivamente al termine della stessa. Dette operazioni dovranno avvenire nel rispetto delle norme del Codice della Strada, in modo da non creare intralcio e/o pericolo a tutte le categorie di veicoli e ai pedoni;

12. *noleggio di n. 4 bus da 53 posti per trasporto calcianti* in occasione delle partite del Torneo, in programma il 9 -10 e 24 giugno 2018, da ciascuna delle sedi delle Associazioni di Colore al ritrovo del Corteo in Piazza S. M. Novella, con successivo ritorno, al termine di ciascuna partita, alle varie sedi da Piazza Santa Croce – Corso Tintori;

13. *noleggio, comprensivo del trasporto, di una vitella di razza chianina* (dotata di idonea documentazione sanitaria e relativa assicurazione), *accompagnata da n. 2 bovini*, da esibire nella sfilata del Corteo Storico, in occasione di ciascuna delle tre partite del Calcio Storico Fiorentino;

14. *noleggio, comprensivo del trasporto, di n. 2 cavalli* (dotati di idonea documentazione sanitaria e relativa assicurazione) *accompagnati da n. 2 artieri* da utilizzare da parte del gruppo dei Nobili del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, durante le sfilate in occasione delle tre partite del Torneo;

15. *servizio di tappezzeria, comprensivo della fornitura di mt. 250 di tessuto in terital/cotone colore rosso, h. cm. 150*, per il rivestimento (comprensivo anche eventuale ripristino) dei materassi del campo di gioco allestito per le tre partite del Torneo;

16. *servizio di controllo tossicologico antidoping*, a cura di istituto di analisi autorizzato, nella misura di n. 2 calcianti per ciascuna squadra, dopo ciascuna partita del Torneo.

Articolo 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo a base di gara dei servizi, compresi nel presente appalto, ammonta ad € **75.000,00** (euro settantacinquemila/00) al netto di IVA.

Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di rinnovare il servizio, di cui all'art. 15 del presente Capitolato, per il Torneo di San Giovanni 2019, l'importo complessivo stimato dell'appalto è pari a € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) al netto di IVA.

Considerato che l'Aggiudicatario eseguirà gli interventi richiesti in luoghi ove si svolge anche attività dell'Amministrazione Comunale e con la possibilità di avvalersi di eventuali sub-appaltatori, si ritiene di applicare la disciplina dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 relativa all'obbligatorietà della redazione del DUVRI.

Articolo 3 – REFERENTI DELL'APPALTATORE

L'Aggiudicatario si impegna, all'atto dell'affidamento del servizio, a nominare un *Referente Contrattuale*, reperibile h/24, presso la propria organizzazione, a cui faranno riferimento i soggetti dell'Amministrazione coinvolti nella esecuzione del servizio e nella gestione del contratto.

L'aggiudicatario si impegna altresì, all'atto dell'affidamento del servizio, a nominare un *Referente Tecnico* con l'incarico di sovrintendere e coordinare l'attività svolta dalle proprie maestranze e di collaborare con il RUP e con il Direttore dell'esecuzione del contratto al fine di garantire un efficace coordinamento tra le diverse attività presenti. Il Referente Tecnico sarà inoltre garante per l'Appaltatore della puntuale applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi delle maestranze impiegante nell'appalto.

Articolo 4 – CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI DELL'OFFERTA TECNICA

L'appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, c. 2, del D. Lgs. 50/2016.

La valutazione delle offerte sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice nominata dalla Stazione Appaltante, sulla base dei criteri di valutazione che saranno specificati nella lettera invito/disciplinare.

Il numero massimo di punti attribuibili è di 80 (ottanta) punti per l'offerta tecnica e di 20 punti per l'offerta economica, su un totale di 100 (cento) punti.

Un'offerta tecnica che totalizzi un punteggio inferiore a 48 (quarantotto) punti verrà esclusa e la Ditta offerente non verrà ammessa alla valutazione dell'offerta economica.

Articolo 5 – AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione sarà disposta dalla Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33 c. 1, e diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; la stipulazione del contratto di appalto del servizio è subordinata all'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione.

Nel caso di:

a) mancata presentazione della garanzia definitiva;

- b) mancata presentazione della documentazione richiesta;
- c) esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti;
- d) esito negativo, precedente alla stipula del contratto, delle verifiche ex art. 71 c. 2, D.P.R. 445/2000;
- e) mancata stipula del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria;
- f) mancato inizio del servizio da parte dell'impresa aggiudicataria;

la Stazione Appaltante dichiarerà decaduta l'Aggiudicataria e, ai sensi dell'art. 93, c. 6 D. Lgs. n. 50/2016, qualora la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione per fatto dell'affidatario sia riconducibile ad una sua condotta connotata da dolo o colpa grave, incamererà la garanzia provvisoria prestata dall'impresa per la partecipazione alla gara, fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante di agire per il risarcimento del maggior danno. In tal caso la Stazione Appaltante avrà facoltà di procedere all'aggiudicazione alla prima impresa in posizione utile nella graduatoria delle offerte presentate.

Articolo 6 – DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Aggiudicatario ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nel secondo comma del presente articolo, l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Documenti di gara - Capitolato Speciale d'appalto.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dell'esecuzione del contratto.

Articolo 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, la *Responsabile del Procedimento* per il Comune di Firenze è la Dott.ssa Carla De Ponti – Dirigente del Servizio Sport della Direzione Cultura e Sport, e-mail: carla.deponti@comune.fi.it, che svolgerà i compiti definiti dal Codice di cui al D. Lgs. 50/2016 e dalla legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Le funzioni di *Direttore dell'esecuzione del contratto*, per i compiti di cui agli artt. 101 e 102 del D. Lgs. 50/2016, sono svolte da apposito soggetto individuato dal RUP.

Articolo 8 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016. Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente procedura d'appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.

In materia di cessione di crediti derivanti dal contratto si applica l'art. 106, c. 13, del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 9 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dell'esecuzione a dare avvio alla prestazione. Il Responsabile del Procedimento può autorizzare, ai sensi dell'art. 32 c. 8, del D. Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione anticipata della prestazione, con apposito provvedimento. In ogni caso l'Aggiudicatario deve dare avvio all'esecuzione dell'appalto dal momento dell'esecutività della determinazione dirigenziale di affidamento del servizio e lo deve proseguire fino a conclusione delle operazioni di cui all'art. 1 del presente Capitolato e comunque fino alla riconsegna finale della Piazza alla Direzione Servizi Tecnici, prevista entro il 02.07.2018.

L'Aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'Aggiudicatario non adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Articolo 10 – MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere apportata dall'Aggiudicatario, se non è autorizzata dal Responsabile del Procedimento nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il R.U.P. lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente.

La Stazione Appaltante può disporre variazioni al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, a norma dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Responsabile dell'esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto

Articolo 11 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Si applica in materia, per quanto compatibile, l'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 12 – GARANZIE

L'offerente è tenuto a presentare, all'atto dell'offerta, una garanzia fideiussoria nella misura che sarà stabilita nella lettera di invito, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016.

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui agli artt. 93 e 103 D. Lgs. n. 50/2016 ss. mm. da parte di questa Amministrazione che procederà all'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre:

- a) l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- b) il rimborso delle somme pagate in più dall'Aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno;
- c) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in danno dell'Aggiudicatario;
- d) le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Tale garanzia fideiussoria può essere: 1) assicurativa, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del Codice Civile);

2) bancaria, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del Codice Civile);

3) con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 D. Lgs. n. 385/1993 ss. mm. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

Tale garanzia sarà svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103 c. 5, progressivamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20%, sarà svincolato a conclusione del contratto, successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità.

Le suddette garanzie dovranno essere conformi a quanto previsto dal Decreto n. 123 del 12.3.2004 del Ministero delle Attività Produttive.

Articolo 13 – COPERTURE ASSICURATIVE

L'Aggiudicatario dovrà altresì stipulare e consegnare alla Stazione Appaltante, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni

arretrati a terzi (tra i quali l'Amministrazione comunale) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto del presente appalto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a €. 2.500.000,00 per sinistro, €. 1.000.000,00 per persona, €. 1.000.000,00 per cosa e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a: conduzione delle strutture; committenza di lavori e servizi; danni a cose di terzi da incendio sino alla concorrenza di un importo non inferiore ad € 300.000,00 per sinistro; danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'Aggiudicatario, che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo (volontari, titolari di contratti di collaborazione, ecc.); danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il l'esecutore del contratto, che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo (volontari, titolari di contratti di collaborazione, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale; interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza, sino alla concorrenza di un importo non inferiore ad € 500.000,00 per sinistro. È fatto divieto all'Affidatario di stipulare Amministrazione comunale. In generale l'Aggiudicatario non potrà impegnare l'Amministrazione in relazione ad obblighi a carico della medesima non espressamente previsti nel contratto.

Articolo 14 – DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è prevista in circa 75 giorni naturali e consecutivi.

Il servizio avrà inizio dalla data di stipula del contratto o, in caso di esecuzione di urgenza, dalla data di affidamento del servizio e proseguirà fino a conclusione delle operazioni di cui all'art. 1 del presente Capitolato e, comunque, fino alla riconsegna finale del campo di gioco di Piazza Santa Croce alla Direzione Servizi Tecnici, prevista entro il 02.07.2018.

Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo, né onere di disdetta.

L'Amministrazione potrà rinnovare il servizio, oggetto del presente appalto agli stessi patti e condizioni, disciplinati nel presente Capitolato, per il Torneo di San Giovanni 2019. Qualora i risultati dell'appalto siano soddisfacenti, sia accertato il pubblico interesse, la convenienza al rinnovo del rapporto e siano verificate le compatibilità di bilancio, l'Amministrazione procederà all'affidamento del servizio con determinazione dirigenziale, previa richiesta da inviare all'Aggiudicatario entro il mese di Marzo 2019.

Articolo 15 – VERIFICA DI CONFORMITA'

Il R.U.P. procede, congiuntamente al Direttore dell'esecuzione del contratto, alla verifica di conformità nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'Amministrazione in particolare provvede, nel corso dell'intera durata contrattuale, ad esercitare verifiche in merito al rispetto, da parte del soggetto aggiudicatario, in ordine a:

- controllo delle prestazioni effettuate;
- verifica dell'attuazione dei piani e delle misure di sicurezza;
- regolare impiego della manodopera;
- rispetto dei Contratti Collettivi di Lavoro;
- osservanza della normativa antinfortunistica;
- regolare assolvimento degli obblighi contributivi;

- adempimento degli obblighi fiscali.

Al termine dell'appalto, il R.U.P. rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Articolo 16 – PAGAMENTI

L'Amministrazione procederà al pagamento sulla base delle verifiche di cui all'art. 15 del presente Capitolato.

Il pagamento in favore della ditta aggiudicataria sarà effettuato secondo le norme di legge in vigore.

L'appaltatore dovrà indicare nella fattura le modalità di pagamento e riportare obbligatoriamente gli estremi del contratto, il codice CIG e gli estremi della determinazione dirigenziale con la quale è stato assunto l'impegno di spesa.

Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento della stessa, salvo eventuali contestazioni che determineranno la sospensione del termine e previa verifica della regolarità contributiva (risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva) e di Equitalia.

La fattura digitale, in formato xml, dovrà pervenire esclusivamente tramite SDI (Sistema Di Interscambio) predisposto da SOGEL, codice IPA F2BGES (indispensabile altrimenti la fattura verrà rifiutata) e dovrà essere intestata a:

Comune di Firenze – Direzione Cultura e Sport – Servizio Sport - P.O. Gestione Stadio, Manifestazioni Sportive e Tradizioni Fiorentine – Viale M. Fanti 4, 50137 Firenze, CF/P.IVA 01307110484.

Articolo 17 – PENALI

L'Amministrazione verificata l'eventuale mancanza, carenza o effettuazione del servizio/fornitura in maniera difforme dalle previsioni del presente Capitolato, fatte salve le ipotesi che possono comportare la risoluzione del contratto, si riserva la facoltà, previa procedura di contestazione degli addebiti e tenendo conto di quanto previsto dall'art. 113-bis del D. Lgs. n. 50/2016, di comminare le penali di cui al comma successivo.

Le penali saranno applicate nei seguenti casi:

- *carenze qualitative e quantitative e/o ritardi nell'espletamento del servizio*: qualora i servizi o le forniture erogate dall'Aggiudicatario non risultino adeguate e/o non siano di un livello qualitativo e quantitativo soddisfacente, la Stazione Appaltante applicherà una penale, per ogni inadempimento contestato, pari all'1% dell'importo contrattuale dell'appalto;

- *in caso di gravi inadempienze o disservizi imputabili all'Aggiudicatario*, in grado di causare un danno grave e certo al Comune, verrà immediatamente applicata una penale giornaliera pari all'1% dell'importo dell'appalto, fino a risoluzione dell'inadempimento.

In caso di contestazione, l'Aggiudicatario dovrà comunicare, tramite pec, le proprie deduzioni all'Amministrazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dall'Amministrazione, o in caso di mancate deduzioni pervenute nel termine suddetto, l'Amministrazione stessa, con formale atto della dirigente del contratto, applicherà la penale prevista.

L'Amministrazione, oltre all'applicazione delle penali, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun modo l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

L'Amministrazione si riserva in caso di reiterati inadempimenti agli obblighi suscettibili di penali, e in tutti gli altri casi di gravi e ripetute inadempienze a quanto previsto dal presente capitolato, di risolvere il contratto di appalto.

Articolo 18 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'Aggiudicatario è obbligato ad eseguire la prestazione oggetto del presente Capitolato nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.

A) TUTELA RETRIBUTIVA

L'Aggiudicatario è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L'Aggiudicatario è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario fino alla data della verifica di conformità anche se egli non fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalle dimensioni dell'Impresa e da ogni qualificazione giuridica.

In caso di ritardo della ditta appaltatrice nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante potrà intervenire - anche in corso di esecuzione del contratto - con la procedura individuata dall'art. 30, c. 6, del D. Lgs. n. 50/2016, a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, sino a concorrenza delle prestazioni rese nell'ambito del rapporto e non ancora regolate, detraendone il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore.

B) TUTELA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA

L'Aggiudicatario dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza

dei lavoratori, comunicando, prima dell'avvio delle prestazioni di cui al presente capitolato, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Ai sensi dell'art. 30 c. 5 del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo a personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa saranno segnalate all'Ispettorato del Lavoro ed ai competenti Enti previdenziali ed assicurativi.

C) VERIFICA DELLA REGOLARITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO

Al fine di consentire la verifica della regolarità dei rapporti di lavoro, l'Aggiudicatario è obbligato ad osservare integralmente la disciplina relativa alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt.39 e 40 del D.L. 112/2008 e ss.mm., convertito con modificazioni nella L. 133/2008; D.M 9.7.2008).

D) ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30.12.2013, pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo:

http://www.comune.fi.it/materiali/trasparenza/CODICE_DI_COMPORTAMENTO.pdf,

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento".

Articolo 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Sono causa di risoluzione del contratto i motivi individuati al c. 1 e c. 2 dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

Inoltre, quando il Responsabile dell'esecuzione accerti che i comportamenti dell'Aggiudicatario concretino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto o grave irregolarità tale da compromettere l'esecuzione a regola d'arte dei servizi, invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'aggiudicatario. Su indicazione del Responsabile del Procedimento, il Responsabile dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'Aggiudicatario, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Aggiudicatario abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei servizi ritardi, per negligenza dell'Aggiudicatario, rispetto alle previsioni contrattuali, il Responsabile dell'esecuzione gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 5 (cinque) giorni, per

compiere i servizi in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il Responsabile dell'esecuzione verifica, in contraddittorio con l'aggiudicatario, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante dispone la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di risoluzione, l'Aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 108 c. 8 del D. Lgs. n. 50/2016.

Sono altresì cause di risoluzione:

- *ritardo nell'adempimento* che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 10% dell'ammontare netto contrattuale;
- *gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto* (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall'art.108 D. Lgs. n. 50/2016). In caso di D.U.R.C. negativo per due volte consecutive il Responsabile del Procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione, propone la risoluzione del contratto dell'appalto (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall'art. 108 D. Lgs. n.50/2016);
- *impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria*, qualora l'Impresa non provveda all'immediata regolarizzazione (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall'art. 108 D. Lgs. n. 50/2016.);
- negli altri *casi espressamente previsti dal presente Capitolato*.

Nei casi di risoluzione di cui ai precedenti commi n. 2 e n. 3 l'Amministrazione appaltatrice procede alla contestuale comunicazione della risoluzione all'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici.

A seguito della risoluzione del contratto, in sede di liquidazione finale dei servizi dell'appalto risolto, l'Amministrazione pone a carico dell'Aggiudicatario inadempiente la maggiore spesa sostenuta per affidare i servizi ad altra impresa, salva la facoltà di cui all'art. 110 c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016, di interpellare i soggetti che hanno partecipato alla procedura originaria di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dei servizi.

Articolo 20 – RECESSO

Salvo quanto previsto dagli artt. 88 c. 4 ter e 92 c. 4 del D. Lgs. n. 159/2011, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Per il calcolo del decimo dell'importo si applica il c. 2 dell'art. 109 del D. Lgs. n 50/2016.

Per le modalità di esercizio del diritto di recesso si applica il c. 3 dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 21 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante - in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso ovvero procedura d'insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero di recesso ai sensi dell'art. 88, c. 4 ter, del D. Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto - interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede in offerta.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, si applica l'art. 48, commi 17 e 18, del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 22 – SUBAPPALTI, SUB-CONTRATTI, COTTIMI

Costituisce, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, *subappalto* qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. **L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto.** L'Affidatario potrà affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, purché:

- tale facoltà sia prevista espressamente nella lettera di invito/disciplinare di gara anche limitatamente a singole prestazioni;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o le parti di servizi che si intende subappaltare o concedere in cottimo;
- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

Non costituiscono sub-appalto i servizi di cui ai punti: 5-6-7-16 dell'art. 1 del presente Capitolato.

Non costituiscono, inoltre, sub-appalto i servizi di cui ai punti 13 e 14 dell'art. 1 del presente Capitolato, nel caso previsto dall'art. 105 c. 3 lettera c) del D. Lgs n. 50/2016.

L'appaltatore comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i *sub-contratti* che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio affidato. Sono altresì comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui al c. 7 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in *subappalto*, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell'esecuzione del contratto, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'Affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza, retributivi e contributivi previsti dalla normativa vigente, salvo quanto previsto dal c. 8 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'Affidatario ha l'obbligo di presentare bozza del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, salva la riduzione del termine a 15 giorni nel caso di subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100,00 euro.

Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo delle prestazioni dagli stessi eseguiti, salvo i casi di cui al c. 13 dell'art. 105 D. Lgs. n. 50/2016.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l'Aggiudicatario ed i subappaltatori l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario con i subcontraenti.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 23 – REVISIONE PREZZI

Non sono ammesse revisioni dei prezzi. L'art. 1664 C.C., 1° comma, non si applica all'appalto di cui al presente Capitolato.

Articolo 24 – RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario è l'unico responsabile dell'esecuzione delle prestazioni di servizio oggetto condizioni contrattuali e del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

È obbligo dell'Aggiudicatario adottare, nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli esecutori e rimane stabilito che egli assume ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni.

L'Aggiudicatario, in particolare, è l'unico responsabile in ordine agli obblighi derivanti dall'intestazione della licenza di pubblico spettacolo di cui al punto 1 dell'art. 1 del presente Capitolato, oltreché della redazione e attuazione dei piani di cui ai punti 5 e 7 dello stesso articolo 1.

L'Aggiudicatario si intende espressamente obbligato a tenere comunque sollevata e indenne la Stazione Appaltante da ogni e qualsivoglia danno, diretto e indiretto, causato a suoi dipendenti o a sue attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale in relazione ai servizi

oggetto dell'appalto. L'Amministrazione sarà esentata da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.

L'Aggiudicatario risponde interamente per ogni difetto dei mezzi e attrezzature impiegati, anche se di proprietà comunale, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.

Articolo 25 – TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI DI CUI ALLA L. 136/2010

L'Aggiudicatario dovrà attenersi, in materia di tracciabilità dei pagamenti, al pieno rispetto di quanto previsto dalla Legge 136/2010 e ss.mm.ii, Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, ed in particolare utilizzare il conto corrente dedicato alla commessa di cui trattasi e registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Aggiudicatario deve riportare gli estremi del conto corrente dedicato nei documenti fiscali che emetterà ai fini dell'ottenimento del pagamento.

In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, devono essere comunicate entro 7 (sette) giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

L'Aggiudicatario deve inoltre effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale, riportante il Codice Identificativo Gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.

Articolo 26 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese di contratto e accessorie, tutte le spese e tasse, compresi eventuali diritti di segreteria, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, comprese le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari sono a carico dell'Aggiudicatario.

Articolo 27 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto, di cui il presente Capitolato è parte integrante, spetta, ai sensi dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato, nella fattispecie il Foro di Firenze.

È escluso il ricorso all'*arbitrato* e al *compromesso*.

Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 208 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016 ss. mm.

Articolo 28 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30.06.2003 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* i dati personali inviati dagli offerenti saranno utilizzati dal Comune di Firenze esclusivamente ai fini della procedura di cui trattasi, nonché conservati in archivio cartaceo.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Firenze.

Responsabile interno del trattamento dei dati è il Dirigente Responsabile del Contratto Dott.ssa Carla De Ponti.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e della Regione Toscana assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

Articolo 29 – VERIFICA REQUISITI

La stipulazione del contratto è subordinata esito della verifica dei requisiti di carattere generale e d' idoneità professionale di cui agli artt. 80 e 83 c. 3 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché alla verifica della regolarità contributiva (DURC) dell'impresa risultata aggiudicataria.

Articolo 30 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa esplicito invio alle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016, alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia, alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nei regolamenti dell'Ente.

L'Amministrazione Comunale, con il presente affidamento, si ritiene comunque esonerata da qualsiasi responsabilità connessa con l'espletamento dell'appalto.